



REPUBBLICA ITALIANA

Vg 2851\12

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO

SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott. LUIGI DE FRANCO Presidente Rel.;

Dott. ROBERTO URGESE Giudice;

Dott.ssa AZZURRA FODRA Giudice

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Avente a oggetto l'accertamento dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 4 della legge 18\2\2004 n° 39, della SPA LUCCHINI, con sede legale in Milano e sede operativa in Livorno, PARTITA IVA 01730681052, in persona del legale rappresentante ing GIULIANO MARI, assistita dagli avvocati LUCIANO e VITTORIO CANEPA, AZZARA' e MANGANELLI.

Letta il decreto ministeriale emesso , in data 21\12\12, dal Ministero dello sviluppo economico, pervenuto presso questo Tribunale in data 22\12\12, con il quale la LUCCHINI SPA viene ammessa , ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 18\2\2004 n° 39, alla procedura di amministrazione straordinaria e viene nominato

Sent. 1/2013
Proc. 29/2013
REP. 12/2013
AL: 2851/12

Commissario straordinario il dott. Piero NARDI .

Ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art. 4 comma 1 della citata legge 30\04 all'accertamento dello stato di insolvenza della SPA LUCCHINI, che ha presentato, in data 21\12\12, ricorso in tal senso, osserva:

non pare necessaria l'audizione del Commissario straordinario, atteso che gli elementi per decidere risultano già acquisiti nell'ambito del ricorso presentato dalla LUCCHINI in data 21\12\12;

neppure appare necessaria l'audizione del debitore , non vertendosi nell'ipotesi di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria "di gruppo" prevista dall'art. 3 comma 3 delle legge 39\04;

sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale , poichè, come ritenuto anche dal Ministero del suo decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria , la sede operativa della LUCCHINI , che ha sede legale in Milano, è attualmente in Piombino;

sul punto occorre rilevare che:

la giurisprudenza della Suprema Corte (vedi ex multis, Cass. 7\5\12 n° 6886) identifica , ai fini della competenza territoriale del Tribunale fallimentare, la sede principale di un'impresa con quella in cui la stessa svolge in modo prevalente , l'attività direttiva amministrativa ed organizzativa ;tale sede coincide, di regola , con la sede legale ma può essere diversa ove tali attività si svolgano in

altra sede , che viene denominata sede operativa.

Nella fattispecie la sede operativa della LUCCHINI deve ritenersi , appunto in Piombino, poichè qui risultano ubicati:

l'ufficio dell'Amministratore delegato

l'ufficio del direttore finanziario del Gruppo;

la tesoreria accentrata ;

la direzione del personale;

la LUCCHINI , inoltre, come dimostrato dalla documentazione allegata al ricorso come documento 17) non dispone ad oggi in Milano di alcun Ufficio o sede, avendo provveduto a disdettare la sede sita in Milano, via Barozzi 2, che è stata restituita al locatore in data 31\10\12;

inoltre in relazione all'accordo di ristrutturazione del debito, omologato il 5 marzo 2012 dal Tribunale di Milano, di cui si dirà meglio in seguito, la LUCCHINI SPA aveva provveduto a cedere le proprie partecipazioni presso due società operative operanti in Milano nonché l'immobile per uffici sito in Brescia.

sussiste altresì ai sensi dell'art. 5 legge fallimentare lo stato di insolvenza;

Occorre premettere ,sul punto, che la richiesta di amministrazione straordinaria è stata preceduta, come descritto in ricorso, dalla omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito, sottoscritto dalla LUCCHINI e dai suoi principali fornitori, che prevedeva l'attuazione di



un piano di risanamento; come si evince a carte 5 e segg del ricorso, tale piano non è andato a buon fine, poichè, perché ciò avvenisse, sarebbe stata necessaria la ricapitalizzazione della LUCCHINI stessa per un ordine di grandezza oscillante fra i 100 ed i 150 milioni di euro; tale ricapitalizzazione si è potuta operare solo parzialmente per il sostegno soltanto della Banche finanziatrici ma non degli altro soci; successivamente l'azienda ha verificato che i presupposti su cui verteva il piano di risanamento non erano più realizzabili e si è indotta a richiedere la procedura di amministrazione straordinaria;

La LUCCHINI sostiene, a carte 13-17 del ricorso, la sussistenza di un evidente stato di insolvenza, rappresentato, in sostanza, dal fatto che la stessa:

assorbe risorse finanziarie in maniera consistente, in maniera tale da non consentire più la gestione corrente e determinare, entro breve tempo, valori negativi di patrimonio e cassa;

presenta flussi di cassa non sufficienti a far fronte alle scadenze di pagamento dei fornitori, verso i quali si sta generano in livello crescente di debito scaduto, con allungamento dei termini di pagamento della clientela e un rischio di blocco della operatività;

ciò si evince, in modo decisivo dall'esame della tabella allegata come documento 14, dove si rileva uno scostamento fra il margine operativo lordo, denominato

EBIDTA , rispetto a quello che potrebbe essere necessario per consentire una ripresa finanziaria, per un importo che viene stimato in 177 milioni di euro;

Ritiene il Tribunale che tali affermazioni siano corrette e dimostrate in atti;

Si richiama in particolare l'arresto di Cass. 27\2\2008 n° 5215, dove si afferma che la mancanza di liquidità non transitoria , che si ripercuote sull'intero sistema aziendale non consentendo all'imprenditore la prosecuzione della propria attività di impresa determina l'esistenza di uno stato di insolvenza.

Occorre , inoltre aggiungere che già nella relazione asseverativa , redatta nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione , emergeva come si è visto una forte sofferenza finanziaria , che è stata soli in parte sanata dalla sottoscrizione da parte delle banche finanziatrici di strumenti finanziari di partecipazione per un importo di euro 97.070.605

Deve quindi essere dichiarato lo stato di insolvenza della SPA LUCCHINI , con la contestuale assunzione , in dispositivo dei provvedimenti di cui all'art. 8, primo comma, punti a), d) ed e) del DLGS 270\99;

sul punto si ritiene congruo prevedere un termine di giorni 120 per la presentazione in cancelleria delle domanda prevista dal punto d) del predetto articolo 8;

P.Q.M.

Visto l'art. 4 della legge 18\2\2004 n°39;
dichiara lo stato di insolvenza della SPA LUCCHINI, come
in epigrafe generalizzata
nomina il Dott. Luigi De Franco giudice delegato per la
procedura;
assegna a creditori e terzi che vantano diritti mobiliari su
beni in possesso dell'imprenditore un termine di giorni 120
dalla data di affissione delle presente sentenza per l
presentazione in cancelleria delle domande;
stabilisce che l'adunanza per l' esame dello stato passivo
dinanzi al Giudice delegato si tenga in si tenga in
Livorno, presso la sala delle udienze del Tribunale , in via
De Larderel , in data 5\6\2013 alle ore 11.00
Dispone che a cura della cancelleria siano eseguite le
comunicazioni di legge

Così deciso in Livorno, il 7\1\13

Il Presidente Relatore

De Fran

Depositato in cancelleria il

9/01/2013



IL Cancelliere
Luisa Loli
GIUDIZIARIO

**NOTA DI REGISTRAZIONE
ATTI GIUDIZIARI**

UFFICIO DI: DPLI UT LIVORNO

ESTREMI DI REGISTRAZIONE

SERIE	NUMERO	DATA
4	000397	23/01/2013

RIPARTIZIONE DEL CARICO

TRIBUTO	IMPORTO
ERARIO	168,00
IMPORTO TOTALE EURO	
	168,00

EURO 168,00

DATA DELL'ATTO 09/01/2013

N. DI REPERTORIO 12/2013

UFFICIALE ROGANTE O RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE

TRIBUNALE DI LIVORNO

INDICAZIONI RELATIVE ALL'ATTO

2013 001 1 SF

DICHIARAZIONE STATO DI INSOLVENZA - COMMISSARIO STRAORDINARIO :
NARDI PIERO-
ATTORE/CONVENUTO: SPA LUCCHINI/-----

VARIAZIONI

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Agenzia
Entrate

MARCA DA BOLLO
€2,66
DPE/66

0000974 00005858 002R0001
00231001 28/01/2013 09:42:40
0001-00010 9C0005916648084
IDENTIFICATIVO 03100743140727

0 1 10 074314 072 7



*Aut. 110 / Anzeze
29/01/13*